

IPOTESI DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 4 comma 1 lett. a) del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001

Il giorno 16 aprile 2009, alle ore 11.00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, per discutere, tra l'altro, delle problematiche legate alla partecipazione ai corsi per la progressione in carriera dei segretari comunali e provinciali in astensione obbligatoria per maternità.

Dopo ampia discussione in merito, le parti,

- Vista la proposta del 7 aprile 2009 con cui il Comitato per le Pari Opportunità di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 465/1997 indica i criteri e le azioni necessarie al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e in relazione allo sviluppo professionale, con particolare riferimento all'accesso ai corsi di formazione e alle modalità di svolgimento degli stessi;
- Tenuto conto che l'attività lavorativa deve essere organizzata in maniera tale da garantire l'assenza di ogni discriminazione tra lavoratore e lavoratrice e che la PA deve favorire le pari opportunità sia nell'accesso al lavoro sia nella formazione e soprattutto nella progressione in carriera;
- Ritenuto opportuno evitare disparità di trattamento nella partecipazione ai corsi da parte di uomini e donne, in particolare delle lavoratrici madri in stato di gravidanza nel periodo di astensione obbligatoria;
- Tenuto conto che ogni condizione che pone la donna in situazioni di diversità, in ragione della propria maternità, rispetto ai colleghi uomini costituisce discriminazione di tipo sessuale;
- Valutato che la possibilità di partecipare ai corsi per la progressione in carriera rappresenti un fattore posto a tutela delle lavoratrici madri, le quali non si vedrebbero private, a causa della coincidenza con il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'opportunità di seguire il normale percorso di carriera dei segretari comunali e provinciali;
- Rilevato che l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro è stato concepito dal legislatore a tutela della maternità e che occorre comunque assumere ogni utile iniziativa per evitare la lesione di altri diritti parimenti garantiti;

- Reputato di dover consentire la partecipazione e la conclusione dei corsi ai segretari donne in condizione di astensione anche obbligatoria che ne facciano domanda;
- Ritenuto che, previa presentazione di certificazione medica attestante l'idoneità fisica, le lavoratrici in periodo di astensione obbligatoria possano prendere parte presso il loro domicilio ai momenti legati alla formazione, alle verifiche e agli esami;
- Considerato che le innovazioni tecnologiche in dotazione della SSPAL consentono alle lavoratrici che si trovano nello stato di cui sopra la partecipazione ai corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, adottando tecniche di formazione assistita a distanza (e-learning);
- Evidenziato che tali corsi prevedono già alcuni moduli di formazione assistita a distanza (e-learning);
- Tenuto conto che le azioni positive per garantire le pari opportunità ed evitare ogni discriminazione debbono essere compatibili con la normativa vigente;
- Ritenuto, pertanto, che in merito alla questione e data la delicatezza della materia sia opportuno formulare un quesito al Ministero del Lavoro;
- Considerato che il D.Lgs. 165/2001 all'art. 7 comma 1 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”* e l'art. 57 che le pubbliche amministrazioni *“garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare”*.

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Nell'organizzazione dei corsi di formazione Spe.S. e Se.F.A, la SSPAL è tenuta a predisporre moduli di formazione assistita a distanza (e-learning), al fine di consentire la partecipazione e il completamento dei corsi anche da parte delle lavoratrici che si trovino in periodo di astensione obbligatoria, compatibilmente con le condizioni di salute delle persone interessate opportunamente documentate.

ART. 2

Le modalità di svolgimento dei corsi potranno interessare anche il periodo di astensione obbligatoria solo subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole in merito da parte del Ministero del Lavoro. In ogni caso ove tale parere non pervenisse in tempo utile per l'inizio dei corsi (ed in particolare per il corso SPES per l'inizio del secondo

modulo di lezioni) o non fosse favorevole, alla fine dell'astensione obbligatoria la SSPAL dovrà organizzare apposita sessione in tempi brevi.

ART. 3

In caso di parere favorevole del Ministero del Lavoro le lavoratrici in astensione obbligatoria potranno sostenere, presso il loro domicilio, l'esame finale per il conseguimento delle idoneità previste dall'art. 14 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 appena venga rilasciata dal medico di fiducia apposita certificazione.

Roma, 16 aprile 2009

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv. Mauro GUERRA _____
Dott.ssa Giovanna MARINI _____
Dott. Carmelo CARLINO _____

Le OO.SS. di categoria:

Fp CGIL _____
CISL Fps _____
UIL Fpl - Ansal _____
UNSCP _____
Confsal/Fenal - DiCCAP _____